

**ACCORDO QUADRO SINDACALE**  
**SULL' INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI IMPIANTI DI RILEVAMENTO AUDIOVISIVO**

Il presente accordo (l'“Accordo Quadro”) ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti vendita della Società Stroili Oro S.p.A., con il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno degli stessi.

Si conviene, quindi, quanto segue

tra

**STROILI ORO S.p.A.**, con sede legale in Amaro (Ud), viale Valli di Carnia n. 5, cap. soc. Euro 13.826.00,00 int. ver., C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 01942870302, in persona del Direttore risorse umane e legale rappresentante, Dott. Mauro Pecini (d'ora innanzi la “Società” o “Stroili”)

e

le seguenti **Organizzazioni Sindacali Nazionali: Filcams-CGIL**, rappresentata da Andrea Montagni, **Fisascat-CISL**, rappresentata da Dario Campeotto e **Uiltucs**, rappresentata da Ivana Veronese (d'ora innanzi “le OO.SS.” ed, unitamente alla Società, le “Parti”)

**Premesso che:**

- l'articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 (d'ora innanzi, “Statuto Lavoratori”), così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, stabilisce che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*;
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Lavoratori e del D. Lgs. n° 196 del 2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza (ed, ove possibile, di impianti di registrazione audio) all'esterno e all'interno della propria sede e degli attuali n. 370 punti vendita dislocati sul territorio nazionale concordando - e ciò anche per i punti vendita di futura collocazione o apertura (i quali, unitamente ai citati 370 punti vendita, sono collettivamente definiti i “Punti Vendita”) - l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, come previsto dalle normative di legge;
- l'utilizzo di detti impianti risponde a primarie esigenze di sicurezza, tutela e salvaguardia dell'ingente patrimonio aziendale - oltre che di aumentare la sicurezza verso i propri dipendenti impiegati all'interno della sede e dei suoi Punti Vendita, così come l'incolumità della stessa clientela - nonché quale deterrente alla commissione di atti criminosi, in particolare contro il patrimonio (quali, ad esempio, l'appropriazione indebita ed il furto), fisiologicamente correlati ad



un'attività societaria quale quella della commercializzazione del settore dell'oreficeria;

- ai fini del presente Accordo Quadro, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità, pertinenza e proporzionalità delle operazioni consentite, si fa espresso riferimento alla normativa vigente ed alle comunicazioni del Garante in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo Quadro, che supera e sostituisce integralmente l'accordo sindacale del 23 luglio 2012 in materia di videosorveglianza ed ogni altro accordo/autorizzazione intervenuti sul tema, le Parti convengono quanto segue.

### Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza e salvaguardia dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori e della clientela, nonché all'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, oltre che per esigenze di natura organizzativa e di sicurezza.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo Quadro disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto Lavoratori, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni (il "Provvedimento Generale").

Stroili si impegna ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali saranno quindi fornite anticipatamente le relative planimetrie e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi utilizzati (con relativo cono visivo).

### Telecamere

Gli impianti di videosorveglianza saranno composti dalle telecamere indicate nelle schede tecniche e nelle planimetrie allegate agli accordi territoriali con R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali riferiti alla sede ed ai vari Punti Vendita. Le telecamere sono ad orientamento fisso o brandeggiabile e non potranno essere posizionate né nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, né nelle sale adibite alle riunioni del personale.

Gli interventi di tipo tecnico e manutentivo dei sistemi di videosorveglianza potranno essere effettuati solo da una società terza che sia incaricata di occuparsi dei predetti



sistemi (il "Fornitore") ed - *inter alia* - riguarderanno, ove strettamente necessario, verifiche periodiche (a) sull'integrità e sul corretto funzionamento del medesimo, (b) sull'integrità dei dati rilevati e/o di eventuali tentativi di accesso non autorizzati, nonché (c) volte a garantire la sicurezza del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi. L'intervento manutentivo verrà formalizzato su apposito registro presente nell'unità produttiva.

#### Caratteristiche tecniche

L'impianto di videosorveglianza è composto esclusivamente dalle telecamere indicate nelle planimetrie allegate agli accordi a livello territoriale, dai monitor dal supporto digitale di registrazione ed eventuali impianti audio.

Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro dell'edificio o del negozio, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio.

Il sistema è a circuito chiuso, accessibile dall'esterno, in caso di attivazione dell'impianto di allarme, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e Istituti di Vigilanza regolarmente autorizzati ed aventi i requisiti previsti dal Decreto n° 269/2010 (decreto Maroni).

Gli impianti di TVCC sono configurati in modo tale da consentire alla centrale operativa di vigilanza o alle autorità di pubblica sicurezza la visione delle immagini riprese in tempo reale presso il negozio o la sede. Le immagini vengono registrate su supporto digitale a ciclo continuo 24/ore-24/ore; tale registrazione è sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate rimangono disponibili per la visione al massimo per 7 giorni prima di essere sovrascritte, fatte salve specifiche esigenze di conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, ovvero per aderire ad una specifica richiesta investigativa della pubblica autorità.

Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto qui indicato è prevista, come detto, solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi che seguono, solo ai tecnici del Fornitore in possesso di codice tecnico e/o password.


#### Ubicazione del supporto digitale di registrazione

La collocazione del supporto digitale di registrazione relativo alla sede ed al Punto Vendita sarà specificamente indicata negli accordi a livello territoriale e non sarà accessibile al personale non autorizzato.

L'accesso al medesimo è consentito parimenti ai tecnici del Fornitore.

#### Utilizzo delle immagini

In caso di fatto illecito ed a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal supporto digitale di registrazione da parte dei tecnici del Fornitore, annotandone la data e le motivazioni sull'apposito registro e verranno consegnate all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di fatti illeciti di particolare gravità e che impongano



l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno invece essere immediatamente visionate dal suddetto personale autorizzato.

Una volta disposta la citata formale denuncia, i tecnici del Fornitore consegneranno copia delle suddette immagini al personale espressamente autorizzato dalla Società - anche ai sensi e per gli effetti del trattamento dei dati secondo le previsioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (il "Personale Qualificato") - al solo fine di verificare la tipologia di illecito commesso e/o le relative modalità di esecuzione, per poter disporre tutte le misure e/o azioni correttive, anche di natura anche preventiva, idonee ad escludere e/o mitigare il più possibile il ripetersi di detti eventi.

Le Parti convengono che qualora un dipendente - che non ha nulla a che vedere con la commissione materiale dei fatti illeciti sopra menzionati - sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare.

Gli accessi alle immagini saranno debitamente registrati nell'apposito registro presente in ciascun Punto Vendita o nella sede che verrà messo in visione alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, dietro richiesta.

#### Rintracciabilità dei dati

I tecnici del Fornitore che si occuperanno dell'assistenza degli impianti saranno tenuti ad ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le autorità di Pubblica Sicurezza (secondo le modalità concordate nel presente quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nominativo del tecnico che ha operato;
- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che i tecnici del Fornitore sono adeguatamente formati e seguiranno sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute, sempre effettuate esclusivamente secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente Accordo Quadro.

Ogni eventuale cambiamento di tipologia, modello e posizione delle telecamere ed impianto dovrà essere oggetto di verifica con le R.S.A./R.S.U oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, e controfirmato dalle stesse, che potranno verificare in qualunque momento il corretto utilizzo dell'impianto.

#### Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/signaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione siano effettuate da Stroili in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:



- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Accordo Quadro e sull'accordo a livello territoriale che interessa il Punto Vendita cui sono addetti anche per il tramite di apposita comunicazione e/o strumenti telematici/informativi che si riconoscono idonee allo scopo oggetto della presente informativa.

#### Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice della privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

#### Livello Territoriale

Il presente Accordo Quadro verrà discusso, per i dettagli tecnici, anche a livello territoriale presso le unità locali - con la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del supporto digitale di registrazione - dove in aggiunta verrà predisposto un accordo specifico per ogni unità sulla base dello schema di accordo allegato al presente Accordo Quadro.

Resta inteso che le scriventi OO.SS. nazionali si impegnano ad intervenire prontamente, dietro istanza della Società, in caso si ravvisassero impedimenti e/o ingiustificati ritardi nella sottoscrizione a livello territoriale di detti accordi da parte delle R.S.A./R.S.U. o, in loro mancanza, da parte delle OO.SS. territoriali.


#### Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento sulla videosorveglianza e successive modifiche ed integrazioni*.

Il presente Accordo Quadro sarà disponibili sull'intranet della Società e dunque visibile ed accessibile per tutti i dipendenti della medesima.

Roma, 19 febbraio 2016

La Società



le OO.SS. Nazionali



ALLEGATO

Schema di "Accordo a livello territoriale"

Addi ..... in ....., presso l'unità locale di ..... Via ..... si sono incontrati

- la Società STROILI ORO S.p.A., con sede legale in Amaro (Ud), viale Valli di Carnia n. 5, cap. soc. Euro 13.826.00,00 int. ver., C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 01942870302, in persona di \_\_\_\_ (d'ora innanzi la "Società" o "Stroili")
- la RSA/le OO.SS. territoriali ..... rappresentate da .....

premessi

- che la Società e le OO.SS. in data ..... hanno sottoscritto a livello nazionale un Accordo Quadro per l'installazione di impianti TVCC nella sede e nei punti vendita di Stroili, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale (l'"Accordo Quadro");
- che l'accordo a livello della sede aziendale e delle singole unità locali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del videoregistratore e sarà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali anche singolarmente;
- che nell'unità locale di ..... Via ..... non/ sono presenti R.S.A./R.S.U.

convengono quanto segue

1. le premesse e l'Accordo Quadro sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
2. l'impianto di videosorveglianza installato presso la sede di.....Via...../ il punto vendita di ..... Via ..... prevede l'installazione di n° ... telecamere di cui n ... interne e n ... esterne, fisse e prive di zoom, per il controllo degli ambienti in cui vi è rischio siano commessi fatti illeciti. Le telecamere rimangono accese 24 ore su 24. Le telecamere sono collegate a n° ... monitor e a n. 1 supporto digitale di registrazione;
3. le zone interessate dalla videoregistrazione, il posizionamento delle telecamere ed il numero delle stesse così come il posizionamento di monitor, videoregistratori e apparecchi audiovisivi sono indicati nella planimetria allegata al presente accordo;
4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti;
5. Il responsabile sicurezza dati è rappresentato dalla funzione aziendale del .....e il responsabile della conservazione è parimenti rappresentato dalla funzione aziendale del .....
6. per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo delle immagini, nonché le modalità di utilizzo delle stesse, si seguiranno le previsioni ed indicazioni di cui al capoverso "Utilizzo delle immagini" dell'Accordo Quadro;
7. per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro ed a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, che qui trova piena applicazione;
8. ogni rettifica del presente accordo è nulla, salva nuova intesa scritta tra le parti.

Letto, confermato, sottoscritto.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RSA/OO.SS. TERRITORIALI

